

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

**ACCORDO A NORMA DEL CCNL 19 APRILE 2018 DEL COMPARTO “ISTRUZIONE E RICERCA” – TRIENNIO 2016-2018 - -CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA**

Oggetto: **consistenza fondi ex art. 43, CCNL 7/10/1996 e criteri utilizzo - anno 2017.**

Il giorno \_\_\_\_\_ presso il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria

Tra

la Delegazione di parte pubblica, composta dal Direttore Generale *f.f.*, Dott. Antonio DI MONTE, in sostituzione del Vice Presidente, prof.ssa Alessandra GENTILE e dal Dirigente dell’Ufficio Gestione del personale, Dott. ssa Mara PERONTI, in sostituzione del Direttore Generale *f.f.*,  
e

i sigg. \_\_\_\_\_ Giampiero GOLISANO \_\_\_\_\_ per la FLC CGIL

\_\_\_\_\_ Alessandro CASTELLANA \_\_\_\_\_ per la FSUR CISL

\_\_\_\_\_ Mario FINOIA \_\_\_\_\_ per la UIL SCUOLA RUA

\_\_\_\_\_ Guido BONATI \_\_\_\_\_ per FGU ANPRI

\_\_\_\_\_ per SNALS Ricerca

rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria,

**in sede di contrattazione integrativa**

**VISTI** i CCNL vigenti per il comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e il CCNL 19.4.2018 comparto “Istruzione e ricerca”;

**VISTO**, in particolare, il CCNL 7 ottobre 1996, articoli 43 e ss., relativi al trattamento accessorio del personale appartenente ai livelli IV-VIII;

**TENUTO CONTO** che ai sensi delle sopra richiamate disposizioni contrattuali le indennità da corrispondere al personale appartenente ai livelli IV – VIII, a titolo di trattamento accessorio ineriscono la remunerazione: **a)** del lavoro straordinario; **b)** di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità; **c)** dell’Indennità di Ente; **d)** dell’indennità di posizione per i funzionari di amministrazione; **e)** della produttività collettiva ed individuale e che per ciascuna delle citate indennità è costituito un apposito “Fondo” di pari denominazione;

**VISTO** il CCNL 13 maggio 2009 – comparto ricerca, quadriennio normativo 2006-2009, I biennio economico, articolo 11, e II biennio economico, articolo 6, che confermano “le risorse e le modalità di suddivisione” delle medesime, “già destinate agli istituti del trattamento accessorio, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 43, comma 2, del CCNL del 7 ottobre 1996 – comparto ricerca e dalle successive disposizioni contrattuali”, salvo quanto previsto negli stessi articoli;

**TENUTO CONTO** che ai sensi delle disposizioni contrattuali ex CCNL EPR, in materia di partecipazione sindacale, sono oggetto di contrattazione i criteri di distribuzione delle indennità *ex lettere a), b) e e)* e che a sensi del predetto articolo 43, punto 3., “*gli enti destinano eventuali economie di spesa realizzate nell'utilizzo dei fondi di cui alle lettere a), b), e d) del comma 2 ad incrementare le risorse del fondo di cui alle lettere b) e e) del medesimo comma. La ripartizione della predetta quota tra i fondi di cui alle lettere b) e e) è oggetto di contrattazione decentrata*”;

**VISTA** l’ipotesi di CCI sottoscritta in data 20 dicembre 2018 relativa alle modalità di attribuzione di tutti i trattamenti economici accessori previsti per il personale livelli IV-VIII con riferimento all’anno 2017;

**VISTA** la consistenza del fondo destinato alla contrattazione integrativa del trattamento accessorio del personale appartenente ai livelli IV-VIII, per l’anno anno 2017, pari ad €. 10.226.396,16, così come asseverato dal Collegio dei revisori dei Conti nella seduta del 1° febbraio 2019 che ha verificato la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, ai sensi dell’art. 4°-bis, comma 1, del D. Lgs 165/2001;

**CONCLUSA** con esito positivo la verifica congiunta da parte del Dipartimento della funzione pubblica (nota DFP prot n. 17230 del 13/3/2019) e del Dipartimento della ragioneria generale dello stato (nota MEF-RGS prot 36891 del 13/3/2019) in merito alla compatibilità economico-finanziaria, ai fini della procedura prevista dall’articolo 40-bis, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001, dell’ipotesi del contratto integrativo relativo al fondo del trattamento accessorio ex art. 43 CCNL 7.10.1996 per l’anno 2017, sottoscritto in data 20 dicembre 2018;

**RITENUTO** necessario procedere alla stipula del contratto integrativo relativo alla consistenza del fondo di cui all’art. 43 del CCNL 7.10.1996 e ai criteri di utilizzo dello stesso per l’anno 2017, di cui all’ipotesi sottoscritta il 20 dicembre 2018

### **CONVENGONO SU QUANTO SEGUE:**

Alla luce delle risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio come indicato in premessa, la consistenza del fondo di cui all’articolo 43 del CCNL 7 ottobre 1996 è la seguente:

Consistenza del fondo di contrattazione integrativa del trattamento accessorio personale livelli IV – VIII, anno 2016	€ 10.226.396,16
Incrementi per risparmi RIA personale cessato, art. 4 comma 1 lett. C) CCNL 1998/2001 b.e. 2000/2001	€ 14.416,09
Decurtazione ai sensi dell’art. 23, comma 2, D.Lgs. N. 75 del 25/5/2017	-€ 14.416,09
<b>Consistenza del fondo di contrattazione integrativa del trattamento accessorio personale livelli IV – VIII, anno 2017</b>	<b>€ 10.226.396,16</b>

Con la seguente distribuzione

a) Compenso del lavoro straordinario (art. 43 comma 2, lettera a) CCNL 7/10/1996)	€ 45.327,96
b) Remun. di particolari condizioni di disagio, responsabilità (art. 43 c. 2, lett. b) CCNL 7/10/1996)	€ 50.000,00
c) Indennità di Ente (art. 43 comma 2, lettera c) CCNL 7/10/1996)	€ 9.625.656,12

d) Indennità di posizione (art. 43 comma 2, lettera d) CCNL 7/10/1996)	€ 3.098,74
e) Produttività collettiva e individuale (art. 43 comma 2, lettera e) CCNL 7/10/1996)	€ 502.313,34
<b>TOTALE</b>	<b>€ 10.226.396,16</b>

In merito ai criteri di erogazione degli emolumenti di cui alle suddette voci ex lettere a), b) ed e) i criteri di utilizzo sono i seguenti:

#### **Compenso del lavoro straordinario (art. 43 comma 2, lettera a) CCNL 7/10/1996)**

In merito ai criteri di ripartizione delle risorse per lavoro straordinario e lavoro in turni si è stabilito che le predette risorse sono assegnate alla remunerazione del lavoro straordinario dell'Amministrazione centrale e dei Centri e al lavoro in turni presso i Centri di ricerca.

Le risorse destinate alla corresponsione del lavoro straordinario verranno assegnate alle Direzioni ed ai Servizi dell'Amministrazione Centrale nonché ai Centri di ricerca dell'Ente secondo i seguenti criteri generali:

- effettive straordinarie esigenze;
- necessità di ricorso al lavoro in turni da svolgere in orario diurno e notturno nonché dei giorni festivi secondo i criteri ex CCI dell'8 luglio 2010;
- stati di sofferenza amministrativa e tecnica di Centri e dell'Amministrazione Centrale;
- entità delle risorse umane a disposizione a fronte del volume di lavoro di ciascun Ufficio/Centro.

#### **Remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità (art. 43 c. 2, lett. b) CCNL 7/10/1996)**

Le risorse del fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità di cui alla lettera b, del suddetto comma 2, art. 43 del CCNL 7/10/1996 sono assegnate in base ai sotto indicati criteri:

<b>FUNZIONE</b>	<b>COEFFICIENTE DI RESPONSABILITÀ'</b>	<b>MOTIVAZIONE</b>
Responsabile amministrativo/Responsabile Ufficio coordinamento, affari generali e gestione del personale	1,5	Compiti che comportano gravose articolazioni dell'orario di lavoro connesse alla funzionalità degli uffici e specifiche responsabilità e rischi di natura professionale
Responsabile Ufficio gestione progetti di ricerca e contabilità	1,3	Compiti che comportano gravose articolazioni dell'orario di lavoro connesse alla funzionalità degli uffici e specifiche responsabilità e rischi di natura professionale

Responsabile Ufficio/Attività negoziale e patrimonio	1,3	Compiti che comportano gravose articolazioni dell'orario di lavoro connesse alla funzionalità degli uffici e specifiche responsabilità e rischi di natura professionale
Responsabile Ufficio amministrativo certificazione delle sementi	1	Compiti che comportano specifiche responsabilità e rischi di natura professionale
RUP	1,5	Compiti che comportano responsabilità amministrative particolarmente gravose in funzione della tipologia di attività svolta
Direttore all'esecuzione dei contratti	1	Compiti che comportano responsabilità amministrative particolarmente gravose in funzione della tipologia di attività svolta
Sottoscrizione ordinativi in caso di assenza del Dirigente	1	Compiti che comportano responsabilità amministrative particolarmente gravose in funzione della tipologia di attività svolta
Sostituzione del Dirigente in caso di assenza per l'attività negoziale	1	Compiti che comportano responsabilità amministrative particolarmente gravose in funzione della tipologia di attività svolta
Responsabile per la predisposizione del Piano dei Conti	1	Compiti che comportano l'assunzione di elevati livelli di responsabilità e un alto grado di autonomia
Addetto al trattamento economico fondamentale del personale di ruolo	1	Compiti che comportano l'assunzione di elevati livelli di responsabilità e un alto grado di autonomia
Monitoraggio spesa di personale anche ai fini del bilancio di previsione e consuntivo	1	Compiti che comportano l'assunzione di elevati livelli di responsabilità e un alto grado di autonomia
Addetto all'Help desk applicativo gestione economica/finanziaria	1	Compiti che comportano gravose articolazioni dell'orario di lavoro connesse alla funzionalità del servizio svolto e al funzionamento degli applicativi informatici
Coordinamento gruppi di lavoro permanente presso l'Amministrazione Centrale	1	Compiti che comportano l'assunzione di elevati livelli di responsabilità e un alto grado di autonomia

Responsabile progetti di migrazione informatica dei dati e progetto di definizione del sistema informatico integrato	1	Compiti che comportano gravose articolazioni dell'orario di lavoro connesse alla funzionalità del servizio svolto e al funzionamento degli applicativi informatici
Capo segreteria/Segreteria particolare	1	Compiti che comportano gravose articolazioni dell'orario di lavoro connesse alla funzionalità degli uffici
Segreteria Organi collegiali	1	Compiti che comportano gravose articolazioni dell'orario di lavoro connesse alla funzionalità degli uffici

#### **Produttività collettiva e individuale (art. 43 comma 2, lettera e) CCNL 7/10/1996**

La remunerazione della produttività collettiva e individuale disponibile verrà ripartita in rapporto al numero dei beneficiari in servizio nell'anno di riferimento secondo quanto stabilito nel Sistema di valutazione della performance approvato con decreto n.124/C del 30 giugno 2011 (media ponderata delle valutazioni: degli obiettivi di ruolo con incidenza del 70% e degli obiettivi operativi con incidenza del 30%).

Le classi di punteggio, le fasce di merito e i coefficienti sono determinati come di seguito riportato:

<b>Classe punteggio</b>	<b>Fasce di merito</b>	<b>coefficiente</b>
punteggio > 2,368	A – fascia massima	2
2,018 ≤ punteggio ≤ 2,368	B – fascia intermedia	1,5
punteggio < 2,018	C- fascia minima	1

La valutazione della performance di ruolo verrà effettuata dal responsabile dell'Ufficio/Centro presso il quale il medesimo ha prestato servizio, e precisamente:

- per il personale dell'Amministrazione centrale: dal Direttore Generale *f.f.* o Dirigente Generale o Dirigente di II fascia, secondo la segreteria o l'Ufficio cui è assegnato il dipendente. Per il personale assegnato alla segreteria del Presidente, provvederà il Direttore Generale *f.f.*;
- per il personale di Centri: dal responsabile del progetto con il quale il dipendente presta la propria attività o, in mancanza, dal Direttore del Centro sentiti i responsabili organizzativi della struttura stessa. Nel primo caso, il giudizio deve essere validato dal Direttore del Centro.

Nei casi in cui si siano verificati in corso d'anno per pensionamento o quant'altro cambiamenti del soggetto deputato a rendere la valutazione, quest'ultima dovrà essere resa dall'attuale soggetto che dovrà acquisire elementi dal/dai predecessore/i.

Al fine di garantire il contraddittorio, il dipendente che non concordi sul giudizio formulato può, ai sensi del Sistema di Valutazione citato, entro 5 giorni dalla formalizzazione della valutazione, adire alla procedura di conciliazione prevista dall'art. 7 del sistema stesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

                 FIRMATO                 

                 FIRMATO                 

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FLC CGIL        NON FIRMATO vedi nota       

FSUR CISL        FIRMATO       

UIL SCUOLA RUA        FIRMATO       

FGU ANPRI        FIRMATO       

SNALS Ricerca



Comitato di Ente CREA

**Nota all'Accordo "Consistenza Fondi ex art. 43 CCNL 7 ottobre 1996 e criteri utilizzo.  
Anno 2017"**

FLC CGIL non sottoscrive l'Accordo definitivo (Anno 2017) poiché il testo differisce dalla preliminare Ipotesi del 24 maggio 2017 sui criteri di utilizzo, che prevedeva la funzione di "CTER cui è affidata la responsabilità dell'attività aziendale" nell'ambito della remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità (art. 43, comma 2, lett. b).

Il mancato inserimento della funzione di responsabile dell'attività aziendale risale alla successiva stesura del 20 dicembre 2018 (c.d. "Riepilogo criteri"), sostitutiva della predetta e preliminare Ipotesi, che avrebbe dovuto modificare i soli coefficienti, fasce di merito e classi di punteggio e non le funzioni svolte dai dipendenti interessati.

In sintesi, si è avuta una sequenza di documenti divergenti (Ipotesi 24 maggio 2017; Riepilogo 20 dicembre 2018; Definitivo 18 aprile 2019).

A questo proposito, riteniamo che la corrispondenza tra documenti assolutamente coincidenti, quanto a contenuti, sia onere e responsabilità dell'Amministrazione, che li redige e li sottopone alle Organizzazioni sindacali.

Infatti, nel corrispondente Accordo per l'anno 2016, la funzione di "responsabile dell'attività aziendale e laboratorio" è prevista e conforme alla precedente e preliminare Ipotesi di Accordo sottoscritta il 24 maggio 2017 ed al documento sostitutivo (c.d. "Riepilogo criteri") sottoscritto il 20 dicembre 2018.

Inoltre, la funzione di "CTER cui è affidata la responsabilità dell'attività aziendale" è conforme alla norma dello Statuto CREA (art. 16, comma 4) in cui si dispone che la gestione delle Aziende è assegnata al direttore del Centro «ovvero altro funzionario delegato». Tale disposizione non avrebbe senso, qualora disapplicata rispetto al personale tecnico-amministrativo.

Per altra tipologia di funzione, ma in senso omologo, si precisa che "indennità di responsabilità" (art. 43, comma 2, lett. b, CCNL 7 ottobre 1996) e "indennità di posizione" (art. 43, comma 2, lett. d, CCNL 7 ottobre 1996) costituiscono istituti contrattuali distinti e separati, pienamente cumulabili. Il criterio dell'incumulabilità è, infatti, applicabile all'interno del medesimo istituto contrattuale e non tra istituti contrattuali differenti.

Infine, la delegazione FLC CGIL ribadisce la necessaria erogazione del trattamento accessorio, in ogni sua componente, anche al personale a tempo determinato.

Roma, 18 aprile 2019

FLC CGIL Comitato Ente CREA  
Giampiero Golisano  
FIRMATO

FLC CGIL CREA  
[cgil@crea.gov.it](mailto:cgil@crea.gov.it)  
Via Po, 14  
00198 Roma